



CITTA' DI POLICORO

C.A.P. 75025


PROVINCIA DI MATERA

29

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.

(Art. 12 Legge 7.8.1990, n. 241)



ART. 1

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241 per determinare criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati.

ART. 2

Nei limiti delle risorse disponibili, il Comune può concedere contributi nelle seguenti materie:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) cultura e informazione;
- e) sviluppo economico;
- f) tutela dei valori ambientali.

ART. 3

Il Comune può concedere contributi in favore di:

- a) persone residenti nel territorio comunale;
- b) enti pubblici, per le attività svolte a beneficio della popolazione comunale;
- c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che svolgono prevalentemente attività in favore della popolazione comunale;

d) associazioni non riconosciute e comitati che svolgono attività in favore della popolazione comunale.

In casi particolari, adeguatamente motivati, il Comune può concedere contributi in favore dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente, al fine di sostenere iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane e straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali ovvero per concorrere ad iniziative di interesse generale che risultino in consonanza con i principi statutari.

ART. 4

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune, nei limiti delle proprie competenze, sono finalizzati:

- a) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età volutiva;
- b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- c) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- d) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- e) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- f) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;

g) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra.

ART. 5


Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

In tale ambito i contributi verranno concessi alle società sportive operanti nel territorio comunale, non aventi scopi di lucro e ad associazioni, gruppi od altri organismi aventi natura associativa, i cui componenti sono residenti nel Comune, che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

ART. 6

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni che si tengono sul territorio comunale;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive



di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore, aventi sedi nel Comune;

- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico delle produzioni tipiche locali, che abbiano il fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a ~~contributi annuali a favore delle associazioni, pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.~~

ART. 7

Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative di attività di cui al precedente articolo, può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte degli organi competenti e non comprende l'uso degli impianti elettrici e telefonici.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che ~~viene~~ fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.

ART. 8

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di

98

associazioni, comitati e privati, sono finalizzate principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel territorio comunale di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione e difesa delle opere d'arte, dei beni naturali, culturali, artistici e storici, delle biblioteche, pinacoteche, musei, che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.



ART. 9

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) a sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano



in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

- b) alle iniziative atte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni di iniziative utili per la loro protezione.

ART. 10

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste nel presente regolamento che hanno carattere straordinario e non ricorrente, per le quali esiste un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento contributivo, lo stesso può essere accordato con deliberazione della Giunta Municipale che determina modalità ed entità.

ART. 11

Le istanze per la concessione di contributi, redatte in carta semplice ed indirizzate al Sindaco, devono contenere le finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato e devono essere corredate della seguente documentazione, in carta semplice:

- relazione illustrativa dell'iniziativa svolta eventualmente negli anni precedenti e della manifestazione programmata

- con l'indicazione della data di svolgimento;
- atto costitutivo dell'organismo richiedente e dello statuto ove esista;
- copia del codice fiscale dell'Ente e partita IVA, se richiesto dalle norme vigenti;
- preventivo-spesa dell'iniziativa o della manifestazione;
- idoneo materiale di informazione;
- dichiarazione autenticata che l'organizzazione, l'associazione o l'ente non persegue fine di lucro.

ART. 12

Le persone fisiche che presentano istanze per ottenere contributi per fini sociali ed assistenziali, devono esporre nella stessa le motivazioni che danno luogo alla richiesta. All'istanza dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestanti i redditi propri e del nucleo familiare, nonchè la descrizione e l'ubicazione di eventuali beni immobili di proprietà del richiedente o del suo nucleo familiare.

Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente, per le stesse motivazioni, abbia usufruito di contributi, indicandone l'entità, da parte di altri Enti o ne abbia fatto richiesta.

ART. 13

Le istanze presentate irrisultate potranno essere integrate della documentazione carente, a richiesta *gy*

dell'Amministrazione comunale, che fisserà i termini, alla scadenza dei quali, non pervenendo i documenti richiesti, l'istanza sarà archiviata.

ART. 14

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che provvede all'istruttoria.

Il settore competente predispone lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per la concessione dei contributi.

ART. 15

In linea di massima viene stabilito il termine del 30 giugno per richiedere contributi da parte di associazioni, enti o privati per le attività ricorrenti ogni anno, fermo restando per tutti gli altri soggetti la possibilità di produrre l'istanza al momento in cui si verifica l'evento per il quale viene richiesto il contributo.

ART. 16

Ai fini dell'ammissione dei contributi, l'Amministrazione comunale valuterà la rappresentatività del richiedente, la continuità dell'attività svolta a favore della collettività e la qualità della proposta presentata.

74

ART. 17

L'Amministrazione comunale, allo scopo di dare pubblica notizia della sua attività di sostegno finanziario, provvede entro il mese di gennaio di ogni anno all'affissione all'Albo Pretorio dell'elenco dei beneficiari delle sovvenzioni nell'anno precedente, con l'indicazione delle iniziative, attività e manifestazioni svolte e l'ammontare delle somme erogate dal Comune, dandone comunicazione ai capigruppi consiliari.

ART. 18

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività dei Comuni.

ART. 19

Il presente regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, l'esame favorevole della S.T.C. di ~~matera~~, verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni ed entrerà in vigore il primo giorno successivo ~~al~~ all'ultimo di ripubblicazione.

